Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CDCNPA

Linee Guida
Dichiarazione Immesso Batterie

v.1.0

Dicembre 2024

Premesse

Il presente documento intende fornire il riepilogo di quanto concordato allo stato attuale nell'ambito delle regole del sistema coordinato dal CDCNPA in merito all'implementazione del Regolamento 1542/2023 ad uso dei consorziati per regolare i rapporti con i rispettivi produttori.

Il documento si intende in continua evoluzione ed è necessario verificarne l'aggiornamento prima della diffusione.

Le 5 categorie: definizioni

PORTATILE: batteria sigillata, con peso <= 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;

- *PORTATILE DI USO GENERALE: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3);*

LMT: batteria sigillata, con peso <= 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici;

SLI (o per veicoli): batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;

INDUSTRIALE: batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso > 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;

EV: batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso > 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858.

Principi considerati

In caso di difficoltà interpretative si deve tenere conto di quanto indicato ai seguenti articoli:

- Articolo 1. co 3.
  - *Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.* ***Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.***
- Articolo 1. co. 4
  - *Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l'uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile.* ***Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.***

Albero Decisionale

Il presente albero (allegato 1) decisionale intende fornire un indirizzo per la corretta identificazione della categoria di appartenenza della batteria immessa sul mercato.

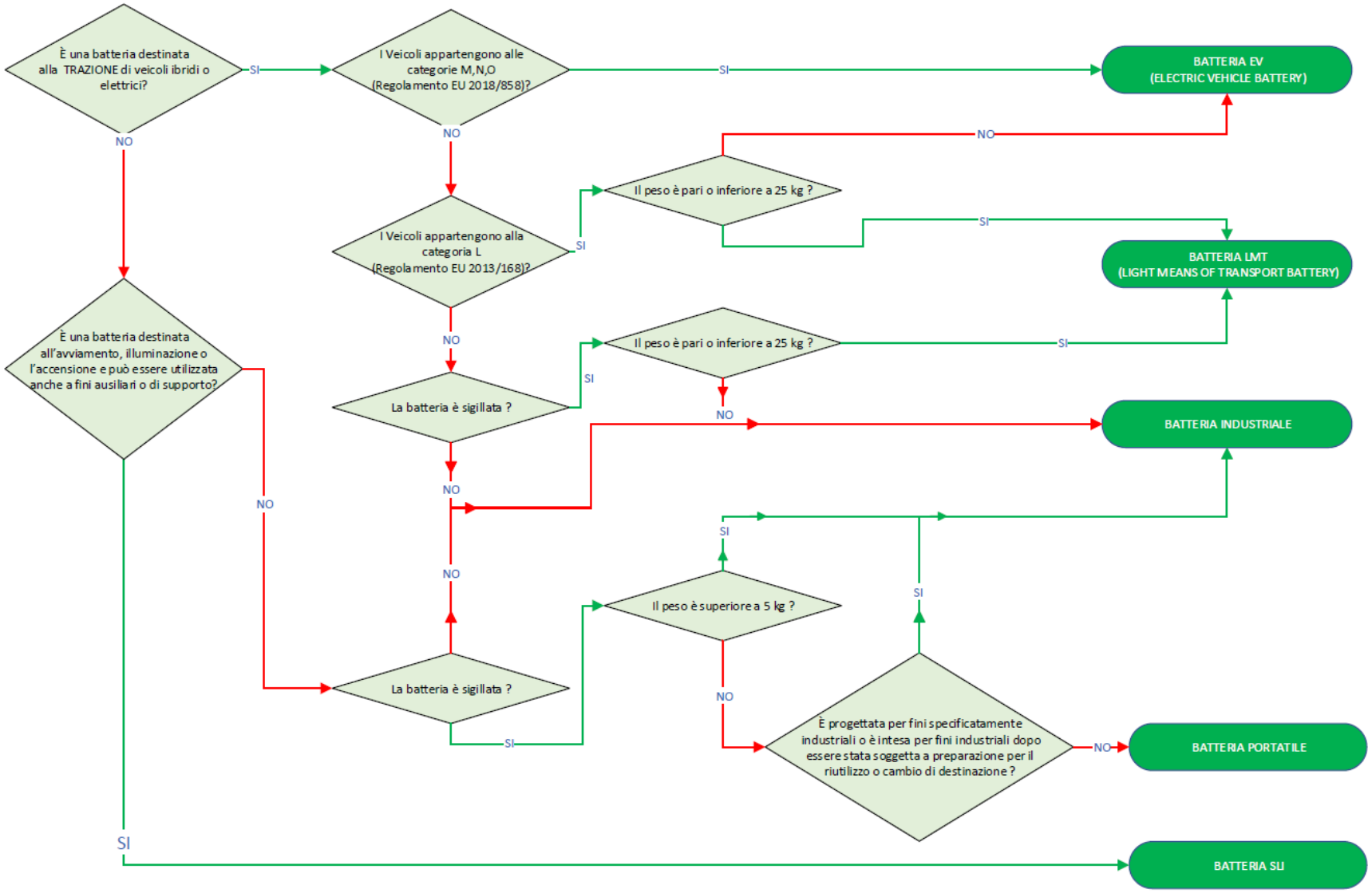

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CDCNPA

Griglia Immesso CDCNPA

La griglia in allegato 2 sarà utilizza a partire dalla dichiarazione di immesso riferita all'anno solare 2024, da parte dei Consorziati nei confronti del CDCNPA.

E' fornita, unitamente a tale griglia, anche la relativa trasposizione rispetto alla classificazione definita dal D.Lgs. 188/2008.

Per quanto attiene la dichiarazione 2024, sono in corso di aggiornamento le modalità di audit relative anche alla possibilità che i produttori abbiano già effettuato la dichiarazione ai sistemi collettivi utilizzando il «precedente» modello di dichiarazione di immesso.

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CDCNPA

Esempi di classificazione e Casi particolari

Sono nel seguito riportati degli esempi (non esaustivi) di classificazione, con evidenza di casistiche specifiche per le quali è stata definita una interpretazione comune.

Batterie Portatili

«batteria sigillata, con peso <= 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli»

Sono da considerarsi PORTATILI le seguenti tipologie (con peso ≤ 5kg):

- Batterie nei formati c.d. di uso generale:
  - 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3), pile a bottone

Immagine puramente indicativa delle tipologie portatili di uso generale
(Di Lead holder - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15389714)

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori
CDCNPA

Batterie Portatili

- Batterie contenute negli utensili elettrici senza fili (i.e. trapani, avvitatori, etc.);
- Batterie destinate ad apparecchiature per giardinaggio (i.e. tosaerba, soffiatori, robot tosaerba, etc. nei limiti di peso previsti);
- Batterie per telefoni cellulari e computer portatili;
- Giocattoli ed apparecchiature elettriche ed elettroniche quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici

Si ricorda che non esiste alcuna distinzione tra batterie portatili immesse ad uso «domestico» per i consumatori, rispetto alle batterie portatili immesse ad uso «professionale».

Nota bene:

- *Le batterie usate per la trazione di veicoli muniti di ruote considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero essere considerate, ai fini del presente regolamento, batterie per mezzi di trasporto leggeri bensì batterie portatili.*

Casi particolari - PORTATILI

Andranno dichiarati nelle batterie portatili a partire dal POM 2024 (*poiché non è escludere la esclusiva applicazione industriale*) le seguenti tipologie di prodotti:

- Batterie per recinzioni elettriche (≤5kg)
- Batterie per gruppi di continuità – UPS (≤5kg)

È necessario verificare che alla data di immissione le batterie portatili rispettino i vincoli di immissione riferiti alle sostanze pericolose di cui all'allegato I del Regolamento 1542/2024.

Batterie per Mezzi di Trasporto Leggeri - LMT

«batteria sigillata, con peso <= 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici»

Si considerano inoltre batterie per LMT:

- Batterie destinate a e-bike, monopattini elettrici, hoverboard elettrici, monoruota, bici elettriche senza pedali, scooter elettrici, etc.
- Motoveicoli a 2, 3 ruote;
- Quadricicli leggeri;
- Per analogia si considerano batterie LMT anche le batterie utilizzate nelle carrozzine elettriche e mezzi analoghi.

Batterie per avviamento, illuminazione e accensione - SLI

«batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;»

Oltre alle «classiche» batterie di avviamento, sono incluse anche le seguenti tipologie di prodotti:

- Batterie di supporto per veicoli Mild Hybrid;
- Batterie ausiliare nei veicoli EV (e.g. ad uso dell'elettronica di bordo)

Esempi e casi particolari - INDUSTRIALI

«batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso > 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli»

In tale categoria rimangono molteplici tipologie di batterie differenti:

- Batterie <=5kg, escluse dalla classificazione «portatili». A titolo esemplificativo e non esaustivo
  - batterie Li-$SOCl_2$ (Litio – Cloruro di Tionile);
  - c.d. «lantern batteries» – batterie 4R25 (6V), 4R25-2 (e analoghe 5RL25, 8R25);
- Batterie FARM >5kg;
- Batterie destinate all'energy storage, energy backup;
- Batterie per mobilità sostenibile di veicoli industriali/macchine operatrici (e.g. muletti, mezzi pulizia stradale, etc.)
- Batterie Nina-SoNiK, Zebra, Sodio-Cloruro, etc.;

Esempi e casi particolari – Veicoli Elettrici EV

«batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso > 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858»

Classificazione dei veicoli:

- L: Motoveicoli (e.g. motoveicoli a 2, 3 ruote, quadricicli leggeri) – solo se > 25kg;
- M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CDCNPA

Note in merito alla rendicontazione della Raccolta di Batterie Portatili

Rendicontazione della raccolta di batterie portatili

Sono stati condivisi in ambito COP (15.11.2024) i seguenti principi in merito alla contabilizzazione della raccolta di batterie portatili.

Tutte le batterie rientranti nella definizione prevista dal Regolamento precedentemente escluse (*e.g. Farm≤5kg*) potranno essere consuntivate:

- A partire dal 01.01.2024, per quanto riguarda le attività di raccolta volontaria;
- A partire dal 01.06.2025 (i.e. avvio nuovo anno operativo) per quanto riguarda la raccolta CDCNPA (i.e. CdR, Stoccaggi, IT RAEE, etc.): verranno effettuate apposite comunicazioni ai sottoscrittori nel corso del I° semestre del 2025 per informare delle nuove modalità di raccolta.

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CDCNPA

Definizione di Produttore

Scenari di identificazione del Produttore

Si riporta in allegato 3, il documento aggiornato relativamente alla definizione di produttore, unitamente a:

- Albero decisionale di indirizzo, al fine di valutare l'applicabilità della definizione di produttore;
- Esempi di riferimento (non esaustivi), ove sono riportati i principali scenari di riferimento, indicando per ognuno di essi il soggetto identificato quale produttore.

Si ricorda che l'unico soggetto deputato a fornire un parere risolutivo rimane la Commissione EU.

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CDCNPA

Documentazione di Riferimento

Si riportano i principali documenti utilizzati per la consultazione che forniscono ulteriori approfondimenti sulle differenti tematiche.

Documentazione di approfondimento

- The classification of batteries for emergency lighting, Uninterruptable Power Systems (UPS), medical equipment and alarm systems as industrial – EUROBAT (luglio 2024)
- Guidance on the identification of the Producer in several representative scenarios – EUROBAT/EPBA/RECHARGE (Marzo 2024)
- Guidance on the definition of a Battery and its implications – EUROBAT/EPBA/RECHARGE (Settembre 2024);
- Guida Orientativa ANIE Batterie: Differenze e Identificazione del Produttore e del Fabbricante secondo il Regolamento 2023/1542/UE (febbraio 2024)
- Guida Orientativa ANIE: Nuovi obblighi e adempimenti in materia di marcatura CE, etichettatura e simbologie per le Batterie secondo il regolamento 2023/1542/Ue (febbraio 2024)